

COMUNE DI SANDRIGO

Individuazione dei beni culturali ed ambientali-Legge reg. N.58-Art.9

- 1) Ditta: Giaretta Ida. Germano - compr.
Giaretta Giovanni Battista - compr.
Giaretta Mario - compr.

Fog. n. 24 mapp. nn. 32 - 34 - 35 - 36 - 42 - 43

- 2) Ditta: Tacchi Clementina - propr. di 7/60
Giaretta Ida di Mario - propr. di 42/60
Giaretta Giovanni Battista - propr. di 11/60

Fog. n. 24 - mapp. n. 33

Via Lupiola


REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE
Seduta in data Argomento

18 APR. 1986 N. 239 -

IL SEGRETARIO
Bruno Casari

Caratteristiche Storiche e Architettoniche

"Esaminando l'insieme di villa Giaretta, si viene a concludere che il corpo principale, da identificarsi nella villa vera e propria, fu aggiunto nel 1672 ad un rustico del Cinquecento che faceva cadenza, alla sua sinistra, in un'alta torre colombara: nel 1672 il nuovo edificio fu costruito davanti ad essa e ad una parte del rustico, che ebbe nuova forma forse nella seconda metà del Settecento per il settore rimasto libero. La villa, nella sua facciata principale, presenta una tessitura compositiva consueta alle architetture vicentine del secondo Seicento. Quattro lesene joniche



di modulo gigante rigano il settore centrale, impostandosi sull'alto zoccolo, di poco emergente, dal pianterreno bugnato. Un frontone triangolare, con nel timpano lo stemma dei Garbinati e la piccola lapide, è suggello stanco sia della parte cui è pertinente, sia dell'intera fabbrica, come piuttosto stanche son le tre finestre centinate del piano nobile, di misura troppo modesta in rapporto a quelle rettangolari dei settori laterali. Si potrebbe far rientrare questa architettura nel regesto di Carlo Borella. All'interno, nella grande sala centrale d'ingresso stanno in precisa simmetria le quattro porte, a cimasa orizzontale, che mettono alle quattro stanze laterali, mentre la parete di fondo s'apre nella diade di due archi, su pilastro intermedio, che danno accesso alla scala. Assai notevole nella stanza d'angolo sud-ovest un caminetto cinquecentesco di marmo rosso, assolutamente eccezionale nel Vicentino e forse qui portato da altro luogo. La sala centrale del piano nobile era in origine così alta da comprendere pure il sottotetto; sennonchè nell'Ottocento fu ricavato il terzo piano, esteso anche al settore centrale della villa che ebbe sacrificato in tal modo il suo spazio più importante e solenne.

Tra le adiacenze, merita particolare menzione l'elegantissimo portico a cinque fusti dorici reggenti una trabeazione di raffinata fattura neoclassica. In una stanza del rustico è un caminetto del secondo Cinquecento di pietra bianca contemporaneo alla barchessa: la quale fu tutta rinnovata internamente nel corso dell'Ottocento.

A destra della villa, copiosi elementi gotici qui portati da altro luogo."


Da: Ville della Provincia di Vicenza di R. Cevese




n. 1 - Prospetto della facciata e delle ali laterali in parte



n. 2 - Veduta d'insieme da nord est



n. 3 - La mura di cinta



n. 4 - La facciata principale di scorcio.



n. 5 - Veduta d'insieme da nord-ovest



n. 6 - La facciata principale dal cancello d'ingresso




n. 7 - Il giardino




n. 8 - Prospetto parziale del portico di destra




n. 9 - Di scorcio il portico di destra e la torre




n. 10 - Degrado di parte degli annessi rustici



n. 11 - Annessi rustici di sinistra




n. 12 - Parte dei rustici di sinistra




n. 13 - Adiacenze ricomposte con elementi gotici riportati



n. 14 - La serra e altre adiacenze di sinistra



AEROFOTOGRAMMETRIA 1:5000



area di tutela del bene individuato (vincolo di inedificabilità)

~~vincolo ambientale annullato~~

vedere P.R.G.

L'intero complesso ricadente all'interno dei mapp. n. 33 - 42 del Fog. 24, è vincolato con D.M. 26.3.1962 N. 20.4.1962, per cui qualsiasi tipo di proposta di intervento dovrà essere sottoposta al parere preventivo della " Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici" territorialmente competente.

Ubaldo Pezzin



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

Alla Sig.ra Maria Teresa RIGO
via Lupiola, 3
36066 SANDRIGO (Vicenza)
RACCOMANDATA A/R.

SIN	CON	COMUNE di SANDRIGO	SPG	MAN
ASS	URP	ART. 4 L. 24/7/90 Si trasmette per l'esecuzione	TRI	LLP
SEG	SPU	21 GIU. 2012	COM	ECO
SSD	SAS		SEP	INF
SSG	BIB	N. Prot. 733h	LEG	RSU

Al Sig. Fausto ZANOTTI FRAGONARA
via Lupiola, 3
36066 SANDRIGO (Vicenza)
RACCOMANDATA A/R.

Al Comune
36066 SANDRIGO (Vicenza)
RACCOMANDATA A/R.

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0011140 15/06/2012
Cl. 34.07.07/9

Sandrigo

Allegati 1 + 1 *Risposta al foglio del*

Servizio *N.*

OGGETTO: SANDRIGO (Vicenza) – Area di rispetto di villa Garbinati Tecchio Rigo – Integrazione e modifica del provvedimento 5 aprile 2005 -
Prescrizione di misure di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.-
NOTIFICA.

Alla Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza
VERONA

Si notifica l'unito provvedimento dirigenziale generale 11 giugno 2012, emanato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 42/04.

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

MIC





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 2009, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTO il provvedimento 26 marzo 1962 con il quale è stato dichiarato l'interesse culturale particolarmente importante dell'immobile denominato "Villa Tecchio Giaretta", sito nel comune di Sandrigo, provincia di Vicenza, località Lupiola, catastalmente distinto al foglio 24, particella 33 e 42;

VISTO il provvedimento 5 aprile 2005, con il quale sono state prescritte, ai sensi dell'art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, misure di tutela indiretta, a favore dei complessi immobiliari denominati "Villa Tecchio ora Giaretta e Villa Dal Toso Velo ora Cadore", sugli immobili siti nel comune di Sandrigo, provincia di Vicenza, località Lupiola, catastalmente distinti al foglio 24, particelle 101 - 100 - 150 - 159 - 32 - 34 - 35 - 36 - 43 - 163 - 165 - 164 - 166 e 12 (ora 185 e 186) e foglio 26, particelle 5 parte - 3 - 173 - 171 - 170 (ora 197 e 198) - 172 (ora 199 e 200) - 11 - 27 - 70 - 37 - 38 - 39 - 6 - 41 - 157 - 34 - 36 - 33 - 26 e 115;

VISTA la proposta della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, inoltrata con foglio prot. 29205 del 25 ottobre 2012, concernente integrazioni e modifiche alle prescrizioni di cui al suindicato provvedimento 5 aprile 2005, relativamente agli immobili catastalmente distinti al foglio 24, particella 36 e foglio 26, particella 199, in considerazione della necessità del miglioramento della situazione idraulica dei luoghi rappresentata dalla Regione del Veneto con nota prot. 324445 del 7 luglio 2011;

VISTA la comunicazione prot. 29208 del 25 ottobre 2011 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con la quale detto Ufficio ha notificato agli interessati, ai sensi dell'art. 45 del citato d.lgs 42/04, l'avvio del procedimento volto alla prescrizione di misure di tutela indiretta del bene culturale immobile sopraccitato, al fine di evitare che ne sia messa in pericolo l'integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

1/3





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

VISTO il parere sulla stessa espresso dal comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 233/2007 nella seduta del 15 maggio 2012;

RITENUTO, sull'avviso della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di cui alla nota prot. 34455 del 15 dicembre 2011, di dover accogliere le osservazioni dei sigg.ri Maria Teresa RIGO e Fausto ZANOTTI FRAGONARA inerenti la realizzazione di una "peschiera", ovvero vasca di raccolta delle acque, della profondità di un metro, con fondo in ghiaione di fiume, rivestimento sommerso ad intonaco e bordo lapideo di altezza massima di 25 centimetri sul piano di campagna, di cui al punto 1 della citata comunicazione di avvio del procedimento 29208/2011, in quanto tali accorgimenti "contribuiscono al miglioramento della qualità progettuale dell'intervento"

DECRETA

ART. 1

(Aree inedificate)

1. Sugli immobili di cui al foglio 24, particella 36, e al foglio 26, particella 199, del catasto del comune di Sandrigo (Vicenza), sono dettate le prescrizioni seguenti:

inedificabilità assoluta e mantenimento delle quote e dei profili del suolo e del reticolo idraulico minore esistente, nonché loro soggezione permanente a colture tipiche della tradizione locale, a condizione tale attività non comporti la messa a dimora di piante ad alto fusto o di specie vegetali tali da compromettere la percezione del bene tutelato. E' ammessa la manutenzione sia dei fossati e dei manufatti necessari all'irrigazione e alla regolazione idraulica dei terreni sia degli altri manufatti indispensabili ad assicurare l'esercizio dell'attività primaria.

Sulle particelle sopra menzionate può essere realizzata una "peschiera", ovvero vasca idrica di raccolta, avente lati minori mistilinei, larghezza massima di 14 metri e lunghezza massima di 50 metri, come indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento. La "peschiera" predetta s'intende di profondità non superiore ad un metro, provvista fondo in ghiaione di fiume, rivestimento sommerso ad intonaco e bordo lapideo di altezza massima di 25 centimetri sul piano di campagna.

ART. 2

(Progetti delle opere)

1. I progetti delle opere di cui al precedente articolo 1 sono sottoposti alla preventiva valutazione della Soprintendenza, cui spetta accertarne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente provvedimento.

La planimetria catastale degli immobili di cui all'art. 1 e la relazione tecnica fanno parte integrante del presente provvedimento, che verrà notificato in via amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili interessati.

2/3





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

Il presente provvedimento, a cura della Soprintendenza, sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio-Servizio pubblicità immobiliare, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 47 del D.lgs 42/04.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 11 giugno 2012

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNE)



3/3





MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE
PROVINCE DI VERONA, ROVIGO e VICENZA

SANDRIGO (VI) – LOCALITA' LUPIOLA – VILLA GARBINATI – TECCHIO-
GIARETTA – RIGO

AREA DI RISPETTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 42/2004
Relazione tecnico-scientifica

Con provvedimento 5 aprile 2005, a rispetto delle ville Dal Toso-Velo-Cadore e Garbinati-Tecchio-Giaretta-Rigo, site nel comune di Sandrigo provincia di Vicenza, sono state dettate ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 precise prescrizioni di tutela indiretta sulle particelle 101-100-150-159-32-34-35-36-43-163-165-164-166-12 (ora 185-186) del fg. 24 e 5parte-3-173-171-170 (ora 197-198)-172 (ora 199-200)-11-27-70-37-38-39-6-41-157-34-36-33-26-115 del fg. 26, prevedendo per quanto attiene le aree libere l'inedificabilità assoluta, il mantenimento delle quote e dei profili del suolo e del reticolo idraulico minore esistente e il permanente assoggettamento alle colture tipiche della tradizione locale.

I terreni a ridosso della villa Garbinati-Tecchio-Giaretta-Rigo sono di tipo argilloso o misti limo-argillosi, per cui l'eventuale intensità delle precipitazioni può comportare un rammollimento complessivo del suolo con il rischio di cedimenti fondazionali del complesso monumentale. La realizzazione di pozzi di emungimento permetterebbe di mantenere la falda a livelli alquanto più bassi. Il Genio civile di Vicenza con nota n. 324445 del 7 luglio 2011 ha evidenziato che la realizzazione di una peschiera a cavallo delle particelle 36 del fg. 24 e 199 del fg. 26 – come richiesto dalla proprietà – può risultare idonea per l'attenuazione dei fenomeni segnalati riguardanti la villa. Infatti tale bacino permetterebbe di trattenere le acque della falda mantenendo i livelli a quota più bassa e versare successivamente l'acqua accumulata nella vicina roggia Dindarello.

Pertanto – per poter realizzare il descritto manufatto necessario allo scolo dei terreni – deve essere modificata la prescrizione del provvedimento 5 aprile 2005 sulle suddette particelle, garantendo sempre l'inedificabilità assoluta, il mantenimento delle quote e dei profili del suolo e del reticolo idraulico minore esistente e il permanente assoggettamento alle colture tipiche della tradizione locale. Tuttavia a cavallo tra le due particelle sopra menzionate, nella posizione il cui ingombro è previsto in mappa, potrà essere eseguita una peschiera i cui lati minori dovranno essere mistilinei, profonda un metro, larga 14 metri e lunga 50 metri. La vasca dovrà essere rivestita nei bordi e nel fondo con i ~~in pietra locale.~~ gharoni.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Gianna Gaudini

Funzionario Storico dell'arte
Dot.ssa Maristella Vecchiato

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Ugo SORAGNI)




IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Ugo SORAGNI)



Comune: SANDRIGO
Foglio: 26

ROGGIA DINDARELLO

CITTA MURARIA



IL SOPRINTENDENTE
(arch. Gianna Gaudini)

Gianna Gaudini



Ministero per i Beni e le
Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Prot. N 34455 15 DIC. 2011
Classificazione 34.07.07
Fascicolo SANDRIGO-LUPIOLA
Sottofascicolo AREA DI RISPETTO

15 DIC. 2011

*Mc Gelo
13. XII. "*

Alla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Veneto
Cà Michiel dalle Colonne, Cannaregio 4314
Calle del Duca
30131 VENEZIA

Risposta al foglio del 28.11.2011 n. 21492
Ns. prot. del 28.11.2011 n. 32801
Allegati

OGGETTO: SANDRIGO (VI) – località Lupiola – Villa Garbinati-Tecchio-Giaretta-Rigo. Rettifica
sulle particelle 36 del fg. 24 e 199 del fg. 26 delle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del
D.Lgs. n. 42/2004.

In riferimento alle osservazioni inoltrate con la nota sopraccitata, si
comunica che le stesse a parere della Scrivente contribuiscono al miglioramento della qualità
progettuale dell'intervento; pertanto si possono accogliere modificando la prescrizione soltanto per
quanto riguarda la pavimentazione del fondo della peschiera.
Per le altre caratteristiche tecniche descritte nella memoria, che non sono in contrasto con la
prescrizione proposta, si deve rinviare la valutazione alla presentazione del progetto esecutivo.

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
023386 21/12/2011
CI. 34.07.07/9

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Gianna Gaudini

Il funzionario storico dell'arte
dott.ssa Maristella Vecchiato

MV *Py*

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona Rovigo e Vicenza PIAZZA S. FERMO 3 – 37121 VERONA
TEL. 045 8050111 – FAX 597504

Posta certificata: mbac-sbap-vr@mailcert.beniculturali.it

E-Mail: sbap-vr@beniculturali.it

Sito: www.sbap-vr.beniculturali.it

